

Deliberazione n. 92 di data 06.11.2015

OGGETTO: AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. FIRMINO SORDO, CON STUDIO A TIONE DI TRENTO DELLA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA VARIANTE PUNTUALE N. 2 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI DAONE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA DELLA PAT.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio comunale di Daone n. 54 del 19.12.2013:

- veniva adottata in prima adozione, la variante n. 2 (varianti puntuali) al Piano Regolatore Generale del Comune di Daone, in conformità degli elaborati datati dicembre 2013 a firma del dott. arch. Firmino Sordo, dimessi in atti sub protocollo n. 5810 del 12.12.2013 e parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima anche se non materialmente allegati e precisamente:

- Relazione illustrativa
- Stato di raffronto: P.R.G. in vigore/P.R.G. in variante
- Stato di raffronto: norme di attuazione
- Norme di attuazione
- Valutazione preventiva del rischio
- Verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica
- Tavole grafiche n. 1 e n. 2.

- veniva dato atto che in riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e dal D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., le varianti di cui al punto 1) non risultavano soggette a valutazione ambientale strategica di rendicontazione urbanistica in quanto non erano stati riscontrati significativi effetti sull'ambiente interessato alle varianti medesime, giusta documento di Verifica di Assoggettabilità – valutazione ambientale strategica che costituiva parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Daone n. 37 dd. 29.12.2014 con la quale è stata adottata (in seconda e definitiva adozione), ai sensi dell'art. 148, commi 4 e 5, della Legge urbanistica provinciale n. 1/2008, la variante puntuale n. 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Daone, come redatta dal progettista incaricato dott. arch. Firmino Sordo, con studio a Tione di Trento, Via Piave, 25, iscritto all'Albo n. 130 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, come modificata e integrata rispetto alla prima adozione in accoglimento sia delle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere di valutazione tecnica espresso in data 03.06.2014 dal Servizio urbanistico e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento che, per quanto si riferisce in ogni caso a modifiche di limitata entità, delle osservazioni dei privati, come da documentazione di seguito indicata presentata dal medesimo progettista:

ELENCO ELABORATI

- Esame richieste censiti: valutazioni tecniche in merito alle osservazioni alla 1° adozione pervenute all'Amministrazione Comunale.
- Relazione illustrativa con considerazioni alla Valutazione Tecnica del Servizio urbanistico e tutela del paesaggio della PAT.
- Norme tecniche di attuazione: stato finale.
- Stato di raffronto – PRG VARIANTE 1° ADOZIONE/PRG VARIANTE 2° ADOZIONE.
- Valutazione preventiva del rischio.
- Verifica di assoggettabilità.
- Tavole grafiche n. 1 e 2: Sistema insediativo, produttivo, infrastrutturale, tipologia del paesaggio e unità ambientali – scala 1:5000 e zoom su varianti in scala 1:2000.
- Tavola grafica n. 3: Centro storico – categorie d'intervento, progetto aree libere, tipologia del paesaggio e unità ambientali – scala 1:500.
- Tavole grafiche n. 4 e 5: Tavole varianti puntuali – contorni formato shape (georeferenziati).

Considerato che la suddetta variante n. 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Daone è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistico della Provincia Autonoma di Trento per l'iter di competenza necessario all'approvazione della Giunta Provinciale;

Vista la nota pervenuta in data 19.03.2015 al prot. 1995, con la quale l'Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio del Servizio Urbanistico della PAT, chiedeva di verificare la presenza o meno di beni di uso civico interessati dalle modifiche apportate al piano a seguito della seconda adozione definitiva, sospendendo così il procedimento di approvazione della variante al PRG;

Avendo verificato che ci sono più particelle soggette ad uso civico comprese nella variante ed erroneamente nella delibera del Consiglio comunale n. 54 del 19.12.2013 si dava atto “che il pianificatore arch. Firmino Sordo, come previsto dall'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, attestava nella Relazione illustrativa (pagina 2) che rispetto alla variante adottata non era intervenuto nessun mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio comunale”;

Vista la documentazione pervenuta in data 30.04.2015 da parte dell'arch. Firmino Sordo con studio a Tione di Trento (TN) in Via Piave n. 25, contenente le osservazioni in merito alle varianti interessate da beni di uso civico;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 86 del 06/05/2015 con si è disposto di integrare e correggere, la precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Daone n. 37 dd. 29.12.2014, che adottava in modo definitivo ai sensi dell'art. 148, commi 4 e 5, della Legge urbanistica provinciale n. 1/2008, la variante puntuale n. 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Daone, con le osservazioni in merito alle varianti interessate da beni di uso civico (di cui al prot. n. 3061 del 30.04.2015);

Vista la valutazione tecnica del Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della PAT espressa in data 03.06.2015 (ai sensi dell'art. 148, com. 5, della L.P. 1/2008) trasmessa con nota prot. n. S013/2015/294546/18.2.2-2014-2, pervenuta in data 04.06.2015 al N. 3987 del protocollo del Comune di Valdaone;

Praso atto di quanto emerso dai colloqui e dai vari incontri avuti con i Funzionari Responsabili del Serv. Urbanistica della PAT;

Rilevato che si rende ora necessario far modificare ed integrare gli elaborati progettuali alla luce della nuova valutazione tecnica pervenuta.

Preso atto della disponibilità offerta dall'Arch. Firmino Sordo con studio a Tione di Trento ad assumere l'incarico in oggetto, avendo già redatto gli elaborati di variante.

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento al su citato professionista dell'incarico in argomento.

Richiamato l'art. 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg., il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incarichi in cui l'importo stimato di parcella non ecceda i 100.000.= ECU, l'Amministrazione committente possa procedere all'affidamento diretto ad un professionista.

Esaminato il preventivo dell'arch. Firmino Sordo con studio a Tione di Trento (TN) in Via Piave n. 25, pervenuto al prot. n. 7511 del 21.10.2015, come corretto d'ufficio dal Responsabile, dopo averlo concordato per le vie brevi con il professionista, da cui risulta un importo

complessivo di Euro 650,00 a cui una volta applicato lo sconto del 10% risulta un importo di Euro 585,00 + € 23,40 oneri previdenziali (4%) ed € 133,85 per IVA al 22%, per complessivi € 742,25.

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 742,25= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Dato atto che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, in conformità a quanto previsto dall'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 06.06.2014 e ss.mm.

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente deliberazione;
2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare, per quanto meglio specificato in premessa, all'Arch. Firmino Sordo, con Studio a Tione di Trento, l'incarico per la modifica ed integrazione degli elaborati relativi alla variante puntuale n. 2 al Piano Regolatore Generale di Daone, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 7511 del 21/10/2015 e come corretto d'ufficio dal Responsabile, prevedendo un onorario complessivo di Euro 742,25= (Euro 650,00 a cui una volta applicato lo sconto del 10% risulta un importo di Euro 585,00 + € 23,40 oneri previdenziali - 4% ed € 133,85 per IVA al 22%);
2. di stipulare il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:

Gli elaborati di cui al punto 1, devono essere consegnati dal Professionista al Comune nel numero di 3 copie cartacee e su supporto informatico secondo le prescrizioni PAT entro **20 giorni** dalla sottoscrizione della presente deliberazione. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.

Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.

Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;

3. **di impegnare** la spesa complessiva di € 742,25= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso;
4. **di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Le parti convergono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
5. **di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
6. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
7. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.